



*Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Istruzione e del merito

Al Direttore generale
per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Con decreto ministeriale del 24-04-25, n. 75, e con decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77 in corso di registrazione, che si trasmettono con la presente nota, è stata data attuazione, rispettivamente, alle disposizioni normative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzate ad elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio.

I due provvedimenti mirano ad affrontare in modo efficace la questione relativa alla grave carenza di docenti specializzati sul sostegno, prevedendo l'attivazione - in via straordinaria, transitoria e aggiuntiva all'offerta formativa delle università - di percorsi di specializzazione per il sostegno destinati a docenti che, pur in assenza del prescritto titolo di specializzazione, hanno effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno ed a coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero per il quale abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento e per cui siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero con riferimento al quale abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale con il Ministero. Le misure in esame consentono, dunque, di ampliare la platea dei docenti qualificati per l'insegnamento ad alunni con disabilità, consolidandone le competenze maturate attraverso l'esperienza didattica.

I decreti sono il frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali, con il CSPI, il Ministero della disabilità, il Ministero dell'università e della ricerca e l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

L'INDIRE e le Università attiveranno i corsi relativi alle procedure di cui agli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 rispondendo ad avvisi del Ministero dell'Istruzione e del Merito che saranno emanati dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

I corsi di specializzazione si svolgeranno in modalità telematica e prevalentemente sincrona con esami in presenza. Le attività di tirocinio, ove previste, verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. La durata dei corsi dovrà essere non meno di quattro mesi.

Le due procedure, sebbene simili, prevedono dei requisiti di partecipazione e percorsi di specializzazione differenti. In particolare, il decreto ministeriale del 24-04-25, n. 75, attuativo delle misure di cui all'art. 6 del decreto-legge 71/2024, prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione di 40 Crediti formativi per docenti che hanno effettuato almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno, senza avere il titolo, negli ultimi cinque anni sul medesimo grado.

Il decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77, attuativo delle misure di cui all'art.7 del decreto-legge 71/2024, prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione di 48 crediti formativi, ovvero di 36 crediti formativi nel caso in cui gli aspiranti siano in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione. Tali percorsi sono rivolti a coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1º giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L'iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1º giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso. Le modalità di rinuncia sono disciplinate dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale. All'atto di iscrizione ai percorsi di formazione, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Università gli estremi della rinuncia espressa.

Con riferimento ad entrambi i decreti allegati, si rappresenta, inoltre, che le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici Scolastici Regionali competenti territorialmente. Inoltre, la commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Considerata la rilevanza delle misure previste dai decreti attuativi sopra citati, si chiede cortesemente a codesti Uffici di garantire la massima diffusione della presente nota agli Ambiti territoriali e, per il Loro tramite, alle istituzioni scolastiche interessate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo

Firmato digitalmente da
CARMELA PALUMBO
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione
e del Merito





Il Ministro dell'istruzione e del merito

Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

VISTO

il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO

il comma 1 del citato articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che *“la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”* e che *“le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE”*;

VISTO

il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO

l'articolo 7 bis del citato decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di *formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*;

CONSIDERATO

che il sopracitato articolo 6 del decreto legge n. 71/2024 fissa al 31 dicembre 2025 il limite temporale per l'erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte dell'INDIRE;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 19, commi 1 e 1-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante “*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*” e, in particolare, le *Tabelle A e B*;
- VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale;
- CONSIDERATA la necessità di elevare la qualità dell’inclusione scolastica assegnando agli alunni e studenti con disabilità personale docente con adeguata specializzazione;
- CONSIDERATA la necessità di sopperire, in via straordinaria e transitoria, all’attuale fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno degli alunni con disabilità con l’attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno aggiuntivi



Il Ministro dell'istruzione e del merito

rispetto a quelli che, in base alla normativa vigente, sono affidati ordinariamente alle Università;

TENUTO CONTO delle proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota prot. n. 11373 del 19 marzo 2025;

RITENUTO di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'Indire e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari;
- erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte on line consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, permettendo di specializzare docenti con tre anni di servizio dove si riscontra maggiore carenza di docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, come si evince dall'Allegato B;
- superare le differenze con i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 e dai relativi allegati, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti e i laboratori, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori;
- far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che è l'articolo 6 del decreto-legge 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge 106/2024, a prevederne, in via straordinaria e transitoria, una minore quantificazione che, comunque, è stata elevata da trenta a quaranta;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica in data 9 aprile 2025;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministro dell'Università e della ricerca trasmesso con nota prot. 4222 del 17 aprile 2025;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce nell'allegato A, che ne costituisce parte integrante, il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall'INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Il presente decreto definisce, altresì, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice, nonché le modalità di selezione dei partecipanti in caso di eccedenza delle domande rispetto al fabbisogno.
3. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 6, il presente decreto individua nell'Allegato B, che ne costituisce parte integrante, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo da concludere entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 2

(Requisiti per l'attivazione dei percorsi di formazione)

1. Le Università, autonomamente o in convezione con l'INDIRE, possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di specializzazione se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;
 - b) direzione del percorso di formazione affidata a un professore universitario di I o II fascia appartenente ad uno dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;
 - c) docenti del percorso di formazione di cui all'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;
 - d) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
 - e) tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.
2. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 1.

Articolo 3

(Modalità per l'attivazione dei percorsi di formazione)

1. I percorsi di formazione sono attivati dall'INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; acquisisce, altresì, attraverso uno o più avvisi pubblici, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei suddetti percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa.
3. Il numero di posti attivabili, in uno o più cicli di percorsi di formazione, è stabilito dal Ministero dell'istruzione e del merito in base al fabbisogno di cui all'Allegato B, e tiene conto dell'offerta



Il Ministro dell'istruzione e del merito

formativa potenziale indicata dall'INDIRE e dalle Università nella manifestazione di interesse acquisita ai sensi del comma 2.

I posti di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto al contingente attivabile dalle Università autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinte per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all'INDIRE e alle Università, ai sensi del comma 3.

4. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
5. I percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System). I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
6. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
7. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
8. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
9. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 (Esame finale)

1. L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
3. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 3, comma 11 e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE o dall'Università che ha erogato il percorso. Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

7. Alla conclusione dei percorsi, l'INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Articolo 5

(Destinatari dei percorsi di formazione)

1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

Articolo 6

(Iscrizione ai percorsi di formazione)

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall'INDIRE ovvero da una Università.

2. In caso di eccedenza di iscrizioni, l'INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto.

3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.

4. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

5. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.

Articolo 7

(Costi)

1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.

2. L'importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.300,00 (milletrecento/00) è versato all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



*Il Ministro dell'Istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'Università e della ricerca*

**Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106**

VISTO

il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente i *“Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento”*;

VISTO

il comma 1 del citato articolo 7 che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;

VISTO

il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO

l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di *formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione*

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 19, commi 1 e 1-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante “*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*” e, in particolare, le *Tabelle A e B*;
- VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale;
- TENUTO CONTO delle proposte promosse dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;
- ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota acquisita a prot. n. 11374 del 19 marzo 2025;

RITENUTO	di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, la richiesta formulata con riferimento alla previsione di una durata minima dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente decreto;
RITENUTO	<p>di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'INDIRE e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari; - erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte online consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, consentendo anche a docenti attualmente in servizio di conseguire la specializzazione e di consolidare la posizione eventualmente acquisita, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ancorché si preveda che l'attività di tirocinio sia svolta in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione; - superare le differenze tra i percorsi ivi previsti ed i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono già coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori; - far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che l'iscrizione ai percorsi attivati dall'INDIRE o dalle Università, è riservata a coloro che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, abbiano già svolto un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, prevalentemente sul territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU come previsto dall'articolo 4 del presente decreto;
ACQUISITO	il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;
ACQUISITO	il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, espresso nella seduta del 9 aprile 2025;
ACQUISITO	il concerto del Ministro dell'Università e della ricerca, espresso con nota prot. n. 4222 del 17 aprile 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante, i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

2. Il presente decreto definisce, altresì, i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi svolti all'estero per l'insegnamento su posto sostegno ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice.

Articolo 2

(Requisiti per l'attivazione dei percorsi di formazione da parte delle Università)

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono organizzati dall'INDIRE, o dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Le Università possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;
- b) direzione del percorso di specializzazione affidata a un professore universitario di I o II fascia dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;
- c) presenza di docenti a cui affidare gli insegnamenti dell'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;
- d) presenza di laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
- e) presenza di tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.

3. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 2.

Articolo 3

(Modalità di attivazione dei percorsi di formazione sul sostegno)

1. Il Ministero dell'Istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa e, attraverso apposito avviso pubblico, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa. L'effettiva partecipazione ai predetti percorsi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e presentano istanza.

2. I percorsi erogati dalle Università in maniera autonoma o da quest'ultime in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di crediti formativi afferenti al sistema ECTS.

In particolare:

- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio;

- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

3. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

4. I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011 ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. L'attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.

6. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

7. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

8. Il percorso si conclude con l'esame finale di cui al successivo articolo 6.

9. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.

Articolo 4

(Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero)

1. Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Articolo 5

(Iscrizione ai percorsi di formazione)

1. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

2. Alla rinuncia di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

3. La rinuncia è comunicata al Ministero dell'Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, formulate all'Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, presentate all'Amministrazione in formato cartaceo.

4. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi di cui all'art. 1, gli interessati comunicano all'INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma.

5. La domanda di iscrizione può essere rivolta o all'INDIRE o ad un'Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

6. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 del presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

7. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.

Articolo 6

(Esame finale)

1. L'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.

3. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

4. L'esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE o dall'Università che ha erogato il percorso. Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato dall'INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione.

7. L'INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell'Istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i percorsi, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Articolo 7

(Costi a carico dei corsisti)

1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.
2. L'importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00(miljecinquecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, 48 crediti, e nella misura massima di euro 900,00(novecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, 36 crediti, è versato all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Prof. Giuseppe VALDITARA

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria BERNINI



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Allegato A

Contenuti dei crediti formativi

Per ogni area la tabella esplicita i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell’eventuale studio individuale.

Gruppi scientifico disciplinari	Denominazione SSD	Attività formative Insegnamenti obbligatori	ECTS/ CFU*	Tot. ECTS /CFU*
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	PAED-02/A (ex M-PED 03) Didattica e pedagogia speciale	1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe 2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI 3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettuale e dei disturbi del neurosviluppo 5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	18	27
	PSIC-02/A (ex M-PSI 04) Psicologia dello sviluppo e dell’educazione	6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettuale e dei disturbi del neurosviluppo 7. Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento	5	
Area 12 Scienze giuridiche	GIUR/05 – Diritto costituzionale e pubblico GIUR/06 – Diritto amministrativo e pubblico (ex. IUS 09)	8. Legislazione primaria e secondaria riferita all’inclusione scolastica	2	
Area 6 Scienze mediche	MEDS-20/B (ex MED 39) Neuropsichiatria infantile	9. Neuropsichiatria infantile	2	
Tirocinio	Il tirocinio – esclusivamente quello diretto - è svolto presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione: - tirocinio diretto - rielaborazione dell’esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (“dimensione operativa o tirocinio diretto” e “tirocinio indiretto”) - nuove tecnologie per l’apprendimento - TIC	6 3 3		12

Laboratori	Laboratori diversificati per grado di scuola, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011.	7	7
Esame finale		2	2
Totale			48

*Crediti Formativi Universitari per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. ECTS per i percorsi erogati dall'INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;

- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Allegato A

Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il profilo professionale del docente specializzato e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Profilo professionale del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento relativamente alle capacità e alle potenzialità possedute.

Assume la contitolarità della sezione/classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla sezione/classe al fine di favorire e promuovere il processo di inclusione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della sezione/classe un significativo contributo a supporto dell'azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

A tal fine, possiede competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi di ciascuno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente/consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze e competenze sulle diverse tipologie delle disabilità, con particolare riferimento alle disabilità sensoriali, intellettive ovvero connesse ai disturbi del neurosviluppo;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con i bambini, gli alunni e gli studenti ai fini della promozione di comportamenti di prosocialità tra pari e tra membri di una comunità;
- conoscenze e competenze sulle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie e con i servizi sociali e specialistici del territorio, anche al fine della predisposizione del Progetto di vita;
- conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione del gruppo classe: ideare, progettare, realizzare, valutare e monitorare collegialmente azioni didattiche innovative finalizzate a promuovere il processo di inclusione;
- competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
- conoscenze in ambito giuridico-normativo sui diritti delle persone con disabilità e sull'inclusione scolastica;
- competenze didattiche per l'uso di risorse e strumenti digitali finalizzati a promuovere il processo di inclusione;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi definiti dal Piano Educativo Individualizzato, tenuto conto delle diverse tipologie di disabilità;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

Contenuti dei Crediti formativi universitari e dei crediti ECTS.

Per ogni area dei Gruppi scientifici disciplinari individuati, la tabella esplicita le relative denominazioni e gli insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti (CFU ovvero ECTS) da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 40 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

Gruppi scientifico disciplinari	Denominazione SSD	Attività formative Insegnamenti obbligatori	ECTS/ CFU*	Tot. ECTS/ CFU*
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	PAED-02/A (ex M-PED 03) Didattica e pedagogia speciale	1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe 2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI 3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettuale e dei disturbi del neurosviluppo 5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	30
	PSIC-02/A (ex M-PSI 04) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettuale e dei disturbi del neurosviluppo 7. Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	5	
	PAED-01/A (ex. M-PED 01) Pedagogia generale e sociale	8. Pedagogia della relazione d'aiuto	1	
Area 12 Scienze giuridiche	GIUR/05 – Diritto costituzionale e pubblico GIUR/06 Diritto amministrativo e pubblico (ex. IUS 09)	9. Legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica	2	
Area 6	MEDS-20/B (ex MED 39)	10. Neuropsichiatria infantile	2	



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Scienze mediche	Neuropsichiatria infantile			
	LABORATORI ** Laboratori diversificati per grado di istruzione, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011.	8	8	
Esame finale		2	2	
Totale				40

* CFU per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con INDIRE. ECTS per i percorsi erogati da INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;

- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Allegato B

Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi formazione, da concludere entro il 31 dicembre 2025.

Fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno

Il fabbisogno corrisponde al numero di docenti che nel quinquennio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Posti attivabili	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	scuola secondaria I grado	scuola secondaria II grado	Totale
Abruzzo	117	418	117	125	777
Basilicata	22	56	15	12	105
Calabria	137	270	91	102	600
Campania	298	568	537	297	1.700
Emilia Romagna	444	2.263	1.031	909	4.647
Friuli Venezia Giulia	116	343	161	131	751
Lazio	509	2.463	934	476	4.382
Liguria	195	736	372	395	1.698
Lombardia	1.100	5.784	3.462	1.410	11.756
Marche	196	557	241	292	1.286
Molise	5	33	17	17	72
Piemonte	828	3.104	1.770	1.396	7.098
Puglia	420	1.284	446	471	2.621
Sardegna	157	1.039	619	947	2.762
Sicilia	580	924	364	197	2.065
Toscana	523	1.971	1.089	1.387	4.970
Umbria	123	446	209	247	1.025
Veneto	404	2.115	1.027	761	4.307
Totale	6.174	24.374	12.502	9.572	52.622



Firmato digitalmente da
VALIDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO